

Piera Serra

Il giudice onorario minorile

Nuova edizione aggiornata



 **DUER**/FrancoAngeli

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità o scrivere, inviando il loro indirizzo, a “FrancoAngeli, viale Monza 106, 20127 Milano”.

Piera Serra

Il giudice onorario minorile

Nuova edizione aggiornata

FrancoAngeli

In copertina: Alberto Cottignoli, *Il gioco*; per gentile concessione dell'autore

Copyright © 2006, 2013 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.
Seconda edizione aggiornata: 2013

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Indice

Premessa	pag.	9
-----------------	------	---

I. Il profilo professionale

1. Identità e ruolo del giudice onorario minorile	»	13
1.1. La nascita del giudice onorario	»	15
1.2. L'interazione tra giudici professionali e onorari	»	16
1.3. Le funzioni collegiali	»	21
1.4. Le funzioni monocratiche	»	21
1.4.1. Nell'ambito della competenza amministrativa	»	22
1.4.2. Nel processo penale: messa alla prova e mediazione	»	23
1.4.3. Nel processo civile: adozioni e rivelazione delle origini	»	25
1.5. I compiti	»	30
2. Criteri metodologici	»	33
2.1. Le tecniche cliniche: uso e abuso	»	35
2.1.1. L'abuso delle tecniche di diagnosi	»	36
2.1.2. Il rischio di manipolazione	»	38
2.1.3. L'uso delle competenze cliniche	»	39
2.1.4. La funzione educativa	»	43
2.1.5. L'audizione dei servizi sociali	»	46
2.2. La conduzione dell'udienza	»	47
2.3. Le emozioni del giudice e la formazione	»	49
2.4. La deontologia	»	52
2.5. La convergenza degli obiettivi di giudici minorili e professionisti dell'assistenza all'infanzia	»	53

3. Le condizioni dell'incarico	pag.	57
3.1. I requisiti	»	58
3.2. Le procedure di nomina	»	60
3.3. La durata dell'incarico	»	62
3.4. Le indennità	»	63
3.5. Le incompatibilità	»	66

II. Maternità e paternità in discussione

1. L'ascolto del minore	»	73
1.1. L'adolescente	»	74
1.2. La persona minorennе migrante	»	77
1.3. Il bambino adottabile	»	79
1.4. Il bambino vittima di violenza	»	81
1.5. Il bambino conteso	»	82
2. Le relazioni materna e paterna	»	85
2.1. Le madri	»	85
2.1.1. Le madri inaffidabili	»	86
2.1.2. Le donne che hanno partorito nonostante	»	88
2.1.3. Le madri onnipotenti	»	89
2.2. I padri	»	90
2.2.1. I padri "discontinui"	»	90
2.2.2. I padri controllanti	»	92
2.3. Le coppie adottanti	»	94
2.3.1. I padri feriti	»	95
2.3.2. Le madri ferite	»	96
2.4. Gli affidatari	»	98
3. I nuovi istanti: gli adulti adottati in cerca delle origini	»	101
3.1. Una doverosa autocritica	»	101
3.2. Le istanze	»	105
3.3. Gli ambiti dell'auto-aiuto	»	106
Postfazione , di <i>Piercarlo Pazè</i>	»	111
1. Quale giudice per i minorenni e per la famiglia	»	111
2. L'essenzialità dell'apporto dei giudici onorari per un buon giudizio	»	113
3. Il processo mite: l'ascolto, la ricerca del consenso e la mediazione-conciliazione del conflitto	»	115
3.1. L'ascolto	»	115

3.2. La ricerca del consenso	pag.	117
3.3. La mediazione-conciliazione del conflitto	»	118
4. Il giudice onorario esperto del sociale che parla con i servizi	»	119
5. Le competenze sociali del giudice onorario per la decisione sull'allontanamento	»	121
6. Le competenze del giudice onorario nel processo penale	»	123
6.1. Gli accertamenti sulla personalità	»	123
6.2. La questione educativa	»	124
6.3. L'imputabilità	»	127
6.4. Le misure cautelari	»	128
6.5. La messa alla prova	»	129
6.6. L'irrilevanza del fatto	»	130
6.7. La residualità del carcere	»	131
Appendice. La giurisdizione in materia familiare e minorile: principi e organi giudiziari competenti, di Elisa Ceccarelli	»	133
Glossario, a cura di Luciano Spina	»	145
Riferimenti bibliografici	»	173

Premessa

Abbiamo deciso di produrre una seconda edizione aggiornata di questo saggio perché ci ha confortato constatare che esso è entrato nella rosa dei testi utilizzati abitualmente dai giudici onorari e in genere dai professionisti della giustizia minorile, sia per le indicazioni circa le prassi interne ai tribunali sia per l'analisi delle interazioni tra i diversi soggetti del contesto giudiziario. L'aggiornamento tiene conto delle ultime innovazioni legislative nonché dei più recenti studi specifici.

Il testo presenta funzioni e requisiti dei giudici onorari minorili: come essi siano chiamati a integrare i principi giuridici con le conoscenze specialistiche, come il loro ruolo di autorità si contemperisca con la sensibilità clinica, ma anche come vengono selezionati, nominati e impiegati e come si cerchi di tutelarne l'autonomia.

Poiché davanti al giudice minorile compare una casistica assolutamente specifica del disagio psico-sociale, un manuale non sarebbe completo senza indicazioni su quali dinamiche tendono a crearsi, nel corso delle udienze, con il minore e con gli adulti che lo circondano: compito del giudice è anche riconoscere eventuali disfunzioni nella famiglia del minore e, ove possibile, contrastarle. In particolare, vengono proposti alcuni criteri per valutare quando l'uso delle competenze cliniche sia richiesto e quali cautele siano da osservare per evitare un'applicazione impropria delle tecniche specialistiche.

Uno spazio particolare è riservato a un nuovo soggetto: gli adulti adottati che hanno ottenuto il diritto di conoscere le informazioni sulle proprie origini racchiuse nei fascicoli custoditi negli archivi dei tribunali per i minorenni.

Considerate le varie tematiche, si è ritenuto opportuno dividere il testo in due parti. Nella prima parte si descrive il profilo del giudice onorario minorile (primo capitolo) e si analizza la questione dell'uso e dell'abuso delle tecniche della professione di provenienza (secondo capitolo), nonché

delle condizioni dell'incarico (terzo capitolo). Nella seconda parte si tratteggiano le dinamiche relazionali che tipicamente si creano tra il minore, i suoi adulti e il giudice minorile. Le due sezioni sono strutturate in maniera da consentire di invertire, se si desidera, l'ordine di lettura: chi è interessato innanzitutto alla trattazione dettagliata del ruolo del giudice onorario minorile, argomento privo finora di letteratura, potrà andare direttamente alla prima parte, mentre chi è interessato alla casistica dei minori per i quali i provvedimenti vengono emessi, potrà concentrarsi sulla seconda.

Se ho scritto questo libro, lo devo in gran parte alla comunità dei giudici minorili che per dieci anni mi hanno accolta, trasmettendomi i segreti del mestiere. I richiami a comunicazioni anche orali di magistrati del settore saranno quindi molto frequenti. La stesura del testo mi ha offerto tuttavia anche l'occasione di esporre alcuni punti di vista a cui sono pervenuta nel corso di questi dieci anni incrociando la mia esperienza clinica con ciò che scoprivo in quella giudiziaria. Il tribunale per i minorenni sarà presentato come l'autorità che vicaria alcune funzioni della famiglia allargata; la psicologia giuridica come il compromesso al quale ricorre un sistema giudiziario fermo a un'epistemologia positivista; la comunicazione con l'imputato straniero come viziata da equivoci dovuti alla introiezione precoce di diverse rappresentazioni di giustizia; il sacrificio della prole nel conflitto coniugale analogo al sacrificio dei figli sul fronte di guerra; e infine, l'abuso sul minore in famiglia come un tradimento del contesto che, in quanto tale, produce difficoltà nell'adattamento ai diversi contesti della sfera privata e pubblica.

Il volume è arricchito da tre scritti giuridici: una scheda di Elisa Ceccarelli sulle competenze del tribunale per i minorenni, un *Glossario* redatto da Luciano Spina¹ e una *Postfazione* di Piercarlo Pazè, al quale si deve anche la cura giuridica del testo.

1. Il *Glossario* è stato redatto per il *Corso di formazione e-learning in diritto minorile per giudici onorari* curato da Luciano Spina, che ha luogo sul sito www.minoriefamiglia.it dell'Associazione italiana magistrati per i minorenni e per la famiglia ogni tre anni in occasione delle nomine dei nuovi giudici onorari minorili.

I. Il profilo professionale

1. Identità e ruolo del giudice onorario minorile

L'istituzione di organi di giudizio specializzati per i minorenni è una conquista del secolo scorso oggi presente diffusamente nel mondo. La figura del giudice onorario è tuttavia di pochi paesi come Italia, Gran Bretagna, Svizzera, mentre in alcuni casi, come Francia e Repubblica di Guinea, il collegio deliberante è composto da un giudice di carriera che lo presiede e da due esperti nominati “*assesseurs*”. Negli altri casi la specializzazione è data dal curriculum di studi o dall'esperienza del magistrato dedicato al tribunale minorile.

In Italia operano più di settecento giudici onorari nei tribunali minorili e circa trecentocinquanta consiglieri onorari nelle sezioni per i minorenni di corte d'appello. Da una recente ricerca su campione¹ risulta che il 42% è costituito da psicologi e psicoterapeuti, il 21% da figure pedagogiche e il 13% da assistenti sociali. I medici rappresentano un altro 13%. Il livello di preparazione è elevato: sono quasi tutti laureati, alcuni hanno due lauree, uno su tre una specializzazione universitaria e più del 40% la specializzazione in psicoterapia. Più di uno su quattro è autore di pubblicazioni in materia di giustizia minorile.

Si tratta di un incarico a tempo parziale: circa un quarto dei giudici onorari minorili opera non più di sette ore per settimana, la metà da otto a quattordici e un altro quarto quindici ore o più, mentre i consiglieri onorari di corte d'appello sono impegnati nella grande maggioranza solo alcuni giorni all'anno.

Nonostante una retribuzione che, come vedremo, può certamente definirsi modesta, da una recente indagine risulta che si tratta di professionisti nel 96% dei casi gratificati per un incarico in cui si sentono valorizzati².

1. Vedi Mestitz, 2011.

2. Vedi Serra, 2011.

Nel nostro paese la nascita nel 1934 del tribunale per i minorenni e le vicende successive della giustizia minorile, costituiscono un momento significativo della promozione dei diritti individuali, in un percorso storico in cui il minore da soggetto in proprietà dei genitori è divenuto persona con autonomi diritti. Nato per tutelare la collettività dal pericolo rappresentato dalla devianza minorile, come “braccio autoritario” di un’ autorità paterna che iniziava a vacillare, il tribunale minorile solo successivamente si è evoluto come strumento di protezione dei minori. Questi anni hanno segnato contestualmente il superamento del modello penale retributivo e repressivo a favore di un modello giudiziario rieducativo, terapeutico e assistenziale, quest’ultimo basato sulla fiducia nel fatto che gli scienziati del comportamento possiedano strumenti atti a individuare e rimuovere le cause della devianza: da alcuni peraltro è stata denunciata la matrice deterministica di tale fiducia, nonché della pretesa di normalizzare attraverso la rieducazione correttiva i comportamenti devianti e le diversità³.

In una prospettiva foucaultiana, le ragioni dell’attribuzione a un giudice di competenze relative alla tutela dei minori potrebbero essere individuate anche nella necessità di vicariare la famiglia in compiti educativi e di controllo che essa sempre più spesso non era in grado di adempiere; infatti, nell’arco dello scorso secolo l’intervento del giudice nei confronti dei minorenni si estese unitamente all’urbanizzazione e alla scomparsa della famiglia patriarcale. In un tessuto sociale composto sempre più da famiglie nucleari era necessario porre rimedio alla perdita di quella forma di tutela dei più deboli – donne e bambini – che nella società preindustriale era un dovere della famiglia estesa nei casi in cui il marito e padre fosse deficitario o violento. L’autorità impersonata dai tribunali per i minorenni colma il vuoto di relazioni delle famiglie mononucleari e ricomposte, talvolta drammaticamente sganciate dalla trama dei rapporti con parenti, vicini e conoscenti: troppo spesso, se un marito maltratta la moglie o se il padre o la madre si comportano in modo negligente o violento nei confronti della figlia o del figlio, non c’è una persona autorevole della famiglia, come una nonna o uno zio, che siano presenti e si sentano tanto appartenenti a quella famiglia da avere il diritto e il dovere di intervenire a tutela del più debole. Si deve quindi giungere al punto che sia il tribunale per i minorenni, con la rete dei servizi sociali, a dover correggere e rieducare non solo il minore, ma anche gli adulti intorno al minore.

Anche le regole di cura dei minori oggi finiscono per essere di fatto definite dagli interventi del tribunale per i minorenni. Che i bambini debba-

3. Sul punto vedi Pitch, 1975; De Leo, 1981; Meucci, 1983; Foti, 1987. Sull’evoluzione storica dei tribunali per i minorenni vedi Moro, 2005; Pinna, 2005; Vercellone, 2005; Faddiga, 2006.

no andare a scuola, che non debbano essere lasciati soli, che non vadano picchiati e non possano assistere a maltrattamenti in famiglia o a scene di sesso lo dice la nostra cultura, ma a sancirlo è il tribunale per i minorenni, con i suoi interventi in caso di trasgressione.

1.1. La nascita del giudice onorario

La figura del giudice minorile onorario ha fatto ingresso nel nostro ordinamento contestualmente all'istituzione dei tribunali per i minorenni. L'art. 2 del regio decreto legislativo 20 luglio 1934 n. 1404 prevedeva in ogni sede di corte d'appello o sua sezione distaccata un tribunale per i minorenni *“composto da un magistrato, avente grado di consigliere di corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato avente grado di giudice e da un cittadino benemerito dell'assistenza sociale, scelto tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia”*; l'art. 5, istituiva la sezione della corte d'appello per i minorenni, disponendo che essa *“funziona con l'intervento di un privato cittadino, avente i requisiti previsti dall'art. 2”*; l'art. 6 disciplinava la nomina e la durata dell'incarico dei *“componenti privati”* – così definiti – disponendo che fosse conferito loro il titolo rispettivamente di giudice del tribunale per i minorenni e di consigliere della sezione della corte di appello per i minorenni.

Pertanto, il giudice onorario minorile non nasce come figura singola, ma come parte del collegio giudicante. Nella composizione iniziale del collegio egli è minoritario: uno su tre in tribunale e addirittura uno su cinque in corte d'appello. Per quanto riguarda la scelta delle discipline di appartenenza, *“biologia, psichiatria, antropologia criminale e pedagogia sono”*, come osserva Fadiga (2006, p. 199), *“le quattro aree scientifiche indicate nella Relazione al Re del guardasigilli De Francisci come quelle che ‘più direttamente ed efficacemente concorrono alla identificazione della personalità del minore e alla indicazione dei mezzi migliori per educarla”*.

Successivamente, nel regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) all'art. 4 il componente privato è definito *“esperto”*: *“L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado [4] dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero. Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inol-*

4. In luogo di “grado” deve intendersi “qualifica” in base all'art. 107, comma 3, Cost. (dal sito del Ministero della Giustizia www.giustizia.it).

tre, gli assessori della corte di assise...” (questi ultimi sono ora i giudici popolari).

Quindici anni dopo, la legge 27 dicembre 1956 n. 1441 (partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle corti di assise e nei tribunali per i minorenni), agli artt. 4 e 5, modificando gli artt. 2 e 5 del r.d.l. n. 1404/1934 e gli artt. 50 e 58 del r.d. n. 12/1941, introduce una nuova disciplina tra quelle di possibile appartenenza del giudice onorario: la psicologia, che in quell'epoca stava finalmente ottenendo riconoscimento nelle accademie e nella clinica. Inoltre stabilisce che i componenti privati degli organi giudiziari minorili debbano essere due, un uomo e una donna, e debbano avere almeno trent'anni. Da quel momento perciò il tribunale per i minorenni è stato composto da quattro giudici, due professionali e due onorari, mentre i cinque giudici della sezione per i minorenni della corte di appello sono diventati tre giudici professionali e due onorari.

Alla fine degli anni ottanta, con la riforma del processo penale minorile, nasce il giudice dell'udienza preliminare minorile, non monocratico come quello degli adulti, ma collegiale. La composizione presenta una maggioranza onoraria: un giudice professionale e due giudici onorari, un uomo e una donna (art. 50 del r.d. n. 12/1941, quale modificato dall'art. 14 del d.p.r. n. 449 del 22 settembre 1988).

Negli ultimi decenni questo quadro legislativo relativo ai giudici onorari minorili è stato via via integrato da alcune deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura.

1.2. L'interazione tra giudici professionali e onorari

Ciò che caratterizza il giudice onorario minorile, distinguendolo nettamente dal giudice popolare della corte d'assise, è che viene scelto in quanto portatore di una specifica competenza, congrua con la specializzazione del tribunale per i minorenni. Come ha spiegato il Consiglio superiore della magistratura, il quesito se il giudice onorario minorile “*debba ricondursi alla previsione del 2° ovvero del 3° comma dell'art. 102 Cost. [5] sembra, a questa stregua, doversi risolvere senz'altro nel primo senso: il giudice*

5. L'art. 102 della Costituzione recita, al primo comma: “*La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario*”; al secondo comma: “*Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura*”; al terzo comma: “*La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia*”.

*onorario minorile esprime non tanto una forma di ‘partecipazione diretta del popolo alla amministrazione della giustizia’, quanto una situazione di collaborazione con la magistratura da parte di un ‘cittadino idoneo’ per le sue particolari competenze*⁶. Anzi, è proprio ed unicamente questa partecipazione necessaria del giudice onorario che caratterizza il tribunale per i minorenni come organo giudiziario specializzato, come è stato riaffermato dalla Corte costituzionale⁷.

Sul fatto che sia attribuita ai giudici onorari una piena funzione giudicante, nonostante privi di conoscenze giuridiche, non v’è dubbio. Il Consiglio superiore della magistratura si è espresso in più occasioni sulla parità di giudici professionali e onorari nel tribunale per i minorenni nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, chiarendo che diverso è solo lo *status* (vale a dire il rapporto di servizio: pubblico impiego per gli uni, servizio onorario per gli altri): i giudici onorari “*non si limitano ad assistere i giudici professionali nella decisione, fornendo un apporto tecnico analogo a quello di un perito o di un consulente tecnico d’ufficio, ma [...] entrano a far parte del collegio giudicante con pienezza di poteri, distinguendosi dai*

6. Circolare del 20 febbraio 1995, n. 2771 (criteri di selezione e nomina dei giudici onorari minorili, per il triennio 1996-1998), par. 2 (reperibile in www.csm.it > circolari > ottava commissione). Il testo riporta sostanzialmente quanto già stabilito nella circolare del 1° febbraio 1992, n. P. 92/1710 (criteri di selezione, nomina dei giudici onorari minorili), *Notiziario Consiglio superiore della magistratura*, n. 1, 1992, p. 18 e sarà integralmente confermato nelle circolari successive sullo stesso tema.

7. Si veda l’ordinanza n. 330 del 4 novembre 2003. La Corte costituzionale, chiamata a giudicare della normativa che consente di costituire un collegio giudicante presso il tribunale per i minorenni con giudici estranei, attraverso gli istituti dell’applicazione e della supplenza di alcuni magistrati ordinari da parte del presidente della Corte d’appello, qualora uno o tutti i magistrati siano impediti a comporlo nei casi di incompatibilità (in alternativa alla trasmissione degli atti del procedimento ad altro tribunale per i minorenni), ha affermato che “... *stando ai termini della questione posta dal rimettente, va ribadito che le esigenze costituzionali di tutela dei minori risultano soddisfatte dalla peculiare composizione del tribunale per i minorenni, il cui collegio è formato, oltre che da due magistrati togati, da due cittadini, un uomo e una donna, benemeriti dell’assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, nonché dall’apporto di altri operatori che ne preparano o fiancheggiano l’attività e dalle specifiche garanzie e modalità procedurali che caratterizzano il procedimento minorile (v. sentenza n. 222 del 1983 e i precedenti dalla stessa richiamati, nonché, con particolare riferimento ai membri non togati, ordinanza n. 172 del 2001); – che dunque, anche nel caso limite di sostituzione integrale della componente togata del tribunale per i minorenni nel rispetto delle norme dell’ordinamento giudiziario, la specializzazione del giudice minorile, finalizzata alla protezione della gioventù sancita dalla Costituzione, è assicurata dalla struttura complessiva di tale organo giudiziario, qualificato dall’apporto degli esperti laici; che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata in relazione a tutti i parametri evocati dal rimettente*” (per una trattazione delle implicazioni della medesima ordinanza per quanto concerne la specializzazione dei magistrati professionali minorili, vedi Spina, 2004).

giudici professionali soltanto per status”⁸. Tanto che, prosegue la circolare richiamandosi anche all’art. 102, 3° comma della Costituzione, non può escludersi la possibilità di affidare ai giudici onorari persino la stesura dei provvedimenti collegiali “*soprattutto laddove la decisione implichi l’esame di questioni che non presentino particolare complessità sotto il profilo giuridico, e richieda invece valutazioni di carattere tecnico ascrivibili alla specifica cultura del componente privato*”. D’altronde, nelle norme che definiscono le competenze del tribunale per i minorenni e in quelle relative alle sue procedure nei giudizi civili (art. 336 cod. civ. e artt. 737-742 bis cod. proc. civ.) non ci sono indicazioni su una qualche competenza specifica dei giudici onorari da cui dedurre diversità di posizione tra magistrati professionali e onorari.

Va da sé che, poiché è un diritto del cittadino che il giudice al quale si rivolge conosca il diritto⁹, il componente onorario deve ricevere dal magistrato professionale nel corso delle attività collegiali gli strumenti tecnici necessari per comprendere le singole questioni dal punto di vista giuridico, come d’altronde accade negli altri collegi misti (la corte d’assise con i giudici popolari, il tribunale di sorveglianza con gli esperti). Nel collegio, quindi, avviene un reciproco scambio di spiegazioni tecniche: psicologiche, sociali, mediche e pedagogiche dai giudici onorari ai magistrati professionali, giuridiche da questi ultimi agli onorari. E entrambi mantengono nella mente duplici criteri di valutazione, giuridici e specialistici, contemperandoli. Pertanto, il giudice onorario rappresenta nel collegio un’istanza giudicante effettiva e paritaria.

Fin da subito, inoltre, il legislatore precisa la connotazione etica dell’operatività del giudice onorario: qualificandolo come “*benemerito dell’assistenza sociale*” ne colloca l’operato nel campo del volontariato, che ne

8. Circolare del 17 giugno 1998 (impiego dei componenti privati dei tribunali per i minorenni in attività istruttoria e nella redazione di provvedimenti collegiali), *Quaderni del consiglio superiore della magistratura*, n. 105, 1998, par. 2.1. Vedi anche Losana e Bouchard, 1994, citato nella delibera del Consiglio superiore della magistratura del 20 maggio 1998 (attribuzione ai componenti privati dei Tribunali per i minorenni di funzioni istruttorie in materia di volontaria giurisdizione e di misure rieducative), *Quaderni del Consiglio superiore della magistratura*, n. 109, 2000 (reperibile anche in www.csm.it > circolari > sesta commissione), al par. I-4: “*La prospettiva collegiale, quale cardine irrinunciabile del rito civile minorile, attribuisce al giudice onorario pienezza di poteri (senza distinzione tra la loro natura informativa o decisoria) in quanto, appunto, membro del collegio, entità inscindibile da esso. Gli atti che il giudice onorario può compiere sono tutti e, al tempo stesso, solo quelli deliberati dal collegio di cui fa parte, non diversamente da quelli del componente professionale e ad esclusione di quelli tipici della funzione presidenziale*”. Sul tema delle funzioni giurisdizionali dei giudici onorari vedi anche Dusi, 1998 e Castellani, 2000.

9. Cfr. quanto affermato sul punto, in diverso contesto, da Millo, 2003.

gli anni trenta si svolgeva tra beneficenza e filantropia. Contestualmente, il legislatore stabilisce che la competenza del giudice onorario è da intendersi come l'esito di due componenti, scienza ed esperienza; infatti, se l'essere cultore di una delle discipline indicate significa possederla, l'essere *"bene-merito dell'assistenza sociale"* significa aver alle spalle una concreta positiva operatività: *"La 'benemeranza', dal canto suo, – spiega il Consiglio superiore della magistratura – alla luce dell'evoluzione del linguaggio e della cultura, sembra aver assunto, da un lato, il significato di una particolare sensibilità e attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'età evolutiva, e dall'altro lato il valore di una concreta traduzione di tale sensibilità in attività concrete e continuative [...]. L'integrazione dei due requisiti di legge ('benemerito' e 'cultore') porta altresì ad esigere che la competenza scientifica, per quanto elevata, deve essere integrata da un'esperienza concreta già maturata, e non da acquisirsi attraverso la pratica giudiziaria..."*¹⁰.

Anche le altre modificazioni introdotte dalla legge n. 1441/1956 per quanto riguarda la scelta dei componenti privati (l'esclusione dei cittadini al di sotto dei trent'anni e l'appartenenza ai due generi, maschile e femminile) sembrano tradurre la preoccupazione del legislatore di immettere nell'amministrazione della giustizia minorile un patrimonio di esperienza non solo professionale, ma anche esistenziale ampio e differenziato¹¹.

Come vedremo meglio quando tratteremo delle competenze cliniche dei giudici onorari, le ragioni del loro ingresso nei collegi giudicanti sono da ricercarsi nell'oggetto stesso dei provvedimenti del tribunale per i minorenni: le deliberazioni su quale collocazione possa meglio favorire il recupero del minore autore di reato, per esempio, o quali relazioni garantiscano al bambino allontanato dalla famiglia una certa serenità, non comportano questioni di natura giuridica se non in minima parte, nel senso che né la legge né la dottrina né la formazione che il giudice professionale acquisisce all'ingresso nella magistratura possono fornire la competenza neces-

10. Delibera del 20 febbraio 1995, *cit.*, par. 3.

11. Per ciò che riguarda l'attualità della norma, vedi Corte cost. ordinanza n. 172/2001 (legittimità cost. dell'art. 2 del r.d.l. 20 luglio 1934 come conv. e modif.): *"... la disposizione in esame [...] garantisce appunto la diversità di sesso dei componenti laici, consentendo così al tribunale una completezza di prospettive, che potrebbe non verificarsi, ove la composizione laica del collegio non fosse obbligatoriamente differenziata in relazione al detto requisito; [...] la ratio legis della norma impugnata non è diventata anacronistica..."*. Vedi anche, per quanto riguarda il settore penale, la delibera del Consiglio superiore della magistratura del 25 luglio 2002 (parere richiesto dal Ministro della giustizia sul disegno di legge recante modifiche alla composizione e alle competenze del tribunale penale per i minorenni, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 1° marzo 2002), reperibile in www.csm.it > circolari > sesta commissione, al par. 1: *"la presenza di giudici di sesso diverso [...] è preordinata [...] a consentire la sintesi di differenti sensibilità e variegati approcci alle problematiche della criminalità minorile"*.